

STATUTO ZURICH ITALY BANK S.p.A.

TITOLO I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE SOCIALE, DURATA, OGGETTO

1. DENOMINAZIONE

- 1.1. È costituita una società per azioni con la denominazione "Zurich Italy Bank S.p.A." (la "**Società**"). La denominazione può essere scritta anche nella forma contratta "Zurich Bank" in lettere maiuscole o minuscole con o senza interpunzione.
- 1.2. La Società è Banca ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ed è retta dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente Statuto.

2. SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE

- 2.1. La Società ha sede legale e Direzione Generale nel Comune di Milano. Essa può istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie, sportelli, recapiti, dipendenze e rappresentanze sia in Italia che all'estero, ai sensi della normativa vigente.

3. DURATA

- 3.1. La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre dell'anno 2051 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

4. OGGETTO

- 4.1. La Società ha per oggetto lo svolgimento dell'attività bancaria nelle sue varie forme in Italia e all'estero, anche tramite società controllate, ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- (i) la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito nelle sue varie forme;
 - (ii) le attività ammesse al beneficio del mutuo riconoscimento, di cui all'art. 1, 2° comma, lettera f) del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385; e
 - (iii) le attività di finanziamento in genere, regolate da leggi speciali, ivi comprese quelle agevolate;
 - (iv) i servizi e le operazioni di pagamento;
 - (v) i servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, lettere c-bis) collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente; d) gestione di portafogli; e) ricezione e trasmissione di ordini; f) consulenza in materia di investimenti; e
 - (vi) l'attività di distribuzione assicurativa ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 9 settembre 2005, n.

- 4.2. La Società può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, anche tramite società controllate, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al perseguimento dell'oggetto sociale ed ogni operazione finanziaria, mobiliare, immobiliare, utile a tale raggiungimento, sia in Italia che all'estero nei limiti e con le modalità stabilite dalle istruzioni di vigilanza per le banche di Banca d'Italia.
- 4.3. Al fine dell'esercizio di tali attività, la Società può prestare servizi bancari e finanziari, svolgere attività e servizi di investimento e compiere tutte le relative operazioni. La Società può effettuare, anche fuori sede o con tecniche di comunicazione a distanza, attività di promozione di propri prodotti e servizi, nonché dei prodotti e servizi ed attività bancari, finanziari, di pagamento e assicurativi di terzi in favore dei quali svolge un servizio di intermediazione.
- 4.4. La Società può assumere partecipazioni in società, ovvero associazioni ed organizzazioni bancarie e non in Italia e all'estero la cui attività sia complementare o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale.
- 4.5. La Società conformemente alle vigenti disposizioni normative può emettere obbligazioni, obbligazioni convertibili in azioni o con buoni di acquisto o di sottoscrizione di azioni (warrants), e può altresì costituire fondi pensione ai sensi delle applicabili disposizioni di legge.

TITOLO II CAPITALE SOCIALE, AZIONI E SOCI

5. CAPITALE SOCIALE

- 5.1. Il capitale sociale è di Euro 49.000.000,00 (quarantanovemilioni/00) ed è rappresentato da n. 49.000.000,00 (quarantanovemilioni) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) ciascuna.
- 5.2. Il capitale sociale può essere aumentato con delibera dell'Assemblea straordinaria, restando riservato agli azionisti il diritto di opzione per ogni nuova emissione secondo le norme e con le deroghe previste dalla legge.
- 5.3. In caso di aumento del capitale potranno essere emesse azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.
- 5.4. Nella deliberazione di aumento sono determinati le modalità dell'aumento stesso e l'eventuale sovrapprezzo. Nel caso di aumento del capitale sociale, le condizioni relative all'emissione del nuovo capitale, le date e le modalità dei versamenti sono determinate dal Consiglio di Amministrazione. I conferimenti possono avere ad oggetto anche beni diversi dal denaro o crediti. Una parte delle azioni emittende può essere riservata dall'Assemblea al personale in servizio e/o in quiescenza della Società.

6. AZIONI

- 6.1. Le azioni sono nominative e indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto nelle Assemblee della

Società. Nel caso di comproprietà di una azione, i diritti dei comproprietari sono esercitati da un rappresentante comune, ai sensi dell'art. 2347 cod. civ.

- 6.2. L'acquisizione o sottoscrizione di azioni della Società deve conformarsi alle disposizioni vigenti in materia di partecipazione al capitale degli enti creditizi.
- 6.3. La Società può acquistare azioni proprie nei limiti e secondo le modalità previste dalle leggi vigenti e dalla normativa di vigilanza.

7. SOCI

- 7.1. La qualità di socio comporta l'accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel presente Statuto ed a tutte le deliberazioni delle Assemblee anche anteriori all'acquisto della qualità di socio.
- 7.2. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci. È onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica ovvero alla sede sociale.

8. RECESSO DEL SOCIO

- 8.1. Il socio ha diritto a recedere a norma delle disposizioni previste dall'art. 2437, 1° comma, cod. civ., fatti salvi i limiti e le condizioni previste dalla normativa applicabile. In tale caso la liquidazione della quota avverrà secondo quanto disposto dagli artt. 2437-ter e 2437-quater cod. civ.
- 8.2. In deroga a quanto previsto dall'art. 2437, 2° comma, cod. civ., in caso di:
 - (i) proroga del termine di durata della Società; e/o
 - (ii) introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari,i soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa delibera non hanno diritto di recedere dalla Società.
- 8.3. È in ogni caso escluso il recesso parziale.

9. ANNULLAMENTO DELLE AZIONI

In ogni ipotesi di rimborso delle azioni, si fa luogo ad annullamento delle stesse. L'importo spettante a titolo di rimborso è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero e si prescrive nei termini previsti dalla legge.

TITOLO III ORGANI SOCIALI

10. ORGANI SOCIALI

L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, è demandato:

- (i) all'Assemblea dei soci;
- (ii) al Consiglio di Amministrazione;
- (iii) al Presidente;
- (iv) all'Amministratore Delegato, se nominato;
- (v) al Collegio Sindacale; ed
- (vi) al Direttore Generale, se nominato.

TITOLO IV ASSEMBLEA

11. DISTINZIONE DELLE ASSEMBLEE

- 11.1. L'Assemblea dei soci è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e delibera sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.
- 11.2. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità di legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché dissenzienti o assenti.
- 11.3. L'Assemblea è convocata in sede ordinaria almeno una volta all'anno, nei modi e nei termini di legge, per deliberare sugli argomenti devoluti alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.
- 11.4. L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dovrà essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.
- 11.5. L'Assemblea è convocata in sede straordinaria per deliberare sugli oggetti riservati dalla legge e dal presente Statuto alla sua esclusiva competenza ogni volta in cui sia necessaria una deliberazione ad essa riservata.

12. CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE

- 12.1. L'Assemblea è convocata, su delibera del Consiglio di Amministrazione, a cura del Presidente dello stesso Consiglio o di chi ne fa le veci, oppure, occorrendo, dal Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente, mediante pubblicazione dell'avviso su Gazzetta Ufficiale contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e l'elenco delle materie da trattare. Resta fermo l'adempimento di ogni altra prescrizione prevista dalla normativa vigente e/o da specifiche disposizioni di legge.
- 12.2. Nello stesso avviso può essere fissata, per altri giorni, la seconda e la terza adunanza, nell'ipotesi che rispettivamente la prima e la seconda vadano deserte.
- 12.3. In deroga al primo comma del presente art. 12, ai sensi dell'art. 2366, 3° comma, cod. civ.,

L'Assemblea può essere convocata mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

12.4. L'Assemblea dei soci è convocata presso la sede della Società. Può tuttavia essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia, negli Stati Membri dell'Unione Europea, in Svizzera e nel Regno Unito.

12.5. Il Consiglio di Amministrazione deve convocare l'Assemblea entro trenta giorni da quando ne è fatta domanda da almeno un decimo del capitale sociale. La domanda deve essere sottoscritta da tutti i soci richiedenti ed indicare gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su una proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

13. VALIDITÀ DELLE ASSEMBLEE

13.1. La pubblicazione dell'avviso di convocazione o, in alternativa, l'invio dello stesso avviso ai soci non è necessaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

13.2. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

(i) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuire agli stessi, ove redatta, la documentazione predisposta per l'Assemblea, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

(ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; e

(iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

14. INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA E RAPPRESENTANZA

14.1. Possono intervenire all'Assemblea i soci che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

14.2. Ai fini dell'intervento non è richiesto il preventivo deposito di cui all'art. 2370 cod. civ.

14.3. Alle stesse condizioni hanno altresì diritto di intervenire gli eventuali usufruttuari, riportatori, creditori pignorati e sequestratari di azioni, se legittimati a sostituire l'azionista, nonché i rappresentanti comuni di cui al precedente art. 6.1.

14.4. Ciascun socio ha diritto ad un voto per ogni azione di cui è titolare.

14.5. Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da parte di un altro socio o da terzi, ai sensi della vigente normativa legislativa e regolamentare, purché non si tratti di amministratore, sindaco o

dipendente della Società.

- 14.6. Le deleghe, compilate con l'osservanza delle norme di legge e dei regolamenti disciplinanti lo svolgimento delle assemblee della Società, valgono tanto per la prima, per la seconda e per la terza convocazione. Non sono ammessi voti per corrispondenza.

15. PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

- 15.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, assume la presidenza la persona che viene designata dagli azionisti intervenuti.
- 15.2. Il Presidente ha pieni poteri per la direzione dell'Assemblea e, in particolare, per l'accertamento della regolarità delle deleghe ed in genere del diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea; per constatare se questa sia regolarmente costituita ed in numero valido per deliberare; per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità delle singole votazioni proclamandone il risultato.
- 15.3. L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina un Segretario ed eventualmente due o più scrutatori. Nel caso di Assemblea Straordinaria o quando il Presidente lo reputi opportuno la funzione di segretario è assunta da un notaio, da lui designato. Durante lo svolgimento dell'Assemblea, il Presidente può farsi assistere anche da non soci, in relazione alle specifiche materie oggetto di trattazione.

16. COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

- 16.1. Per la validità della costituzione dell'Assemblea dei soci, sia ordinaria sia straordinaria, si applicano i quorum costitutivi previsti dalla normativa vigente.
- 16.2. Le azioni proprie in possesso della Società o delle società controllate sono sospese dal diritto di voto, ma sono computate nel capitale ai fini del calcolo del quorum costitutivo e deliberativo dell'assemblea.
- 16.3. Le altre azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato per dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo del quorum deliberativo di approvazione della singola deliberazione assembleare.
- 16.4. Il quorum costitutivo è calcolato all'inizio dell'Assemblea e la sua mancanza rende impossibile lo svolgimento o la prosecuzione dell'Assemblea.
- 16.5. Il quorum deliberativo è calcolato sulla base del numero dei voti presenti al momento della singola votazione.
- 16.6. L'Assemblea può riunirsi anche in terza convocazione ai sensi dell'art. 2369, 6° comma, cod. civ.

17. ASSEMBLEA ORDINARIA

- 17.1. L'Assemblea ordinaria dei soci:
- (i) approva il bilancio e destina gli utili;

- (ii) nomina gli Amministratori e i Sindaci e provvede alla loro revoca;
 - (iii) conferisce l'incarico, su proposta del Collegio Sindacale, alla società di revisione cui è affidata la revisione legale dei conti e provvede alla sua revoca;
 - (iv) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed alla società di revisione incaricata del controllo contabile;
 - (v) approva le politiche di remunerazione a favore degli Amministratori, dei collaboratori e dei dipendenti, nonché gli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari, ivi inclusa l'eventuale proposta del Consiglio di Amministrazione di fissare un limite al rapporto tra componente variabile e fissa della remunerazione individuale superiore al rapporto di 1:1, ma comunque non superiore al rapporto di 2:1, fatti salvi i differenti limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigenti;
 - (vi) approva i piani basati su strumenti finanziari (ad esempio *stock option*) a favore di componenti del Consiglio di Amministrazione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato;
 - (vii) approva i criteri per la pattuizione *ex ante* del compenso da accordare in occasione della conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica (c.d. *golden parachute*) – ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione – da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione;
 - (viii) delibera sulla responsabilità degli Amministratori, dei Sindaci e del Direttore Generale, ove nominato;
 - (ix) delibera sulle autorizzazioni per il compimento degli atti degli Amministratori in materia di operazioni con parti correlate e con soggetti collegati, ai sensi dell'art. 2364, 1° comma, numero 5), cod. civ., in conformità a quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari, tempo per tempo vigenti; e
 - (x) delibera su tutti gli altri argomenti attribuiti alla sua competenza dalla legge o dallo Statuto.
- 17.2. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera validamente a maggioranza assoluta.
- 17.3. In seconda e in terza convocazione l'Assemblea ordinaria delibera validamente sugli oggetti posti all'ordine del giorno, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti, a maggioranza assoluta.

18. ASSEMBLEA STRAORDINARIA

- 18.1. L'Assemblea straordinaria dei soci delibera sulle modifiche dello Statuto sociale, salvo quanto disposto dal successivo art. 28, nonché sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.
- 18.2. L'Assemblea straordinaria dei soci può altresì deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate interamente possedute mediante l'emissione, per

un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro.

- 18.3. L'Assemblea straordinaria delibera validamente col voto favorevole di tanti soci che rappresentino in proprio o per delega più della metà del capitale sociale.
- 18.4. In seconda e in terza convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.
- 18.5. In ogni caso in seconda e in terza convocazione occorre il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della Società, lo scioglimento anticipato della Società, la proroga della Società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione delle azioni di cui al 2° comma dell'art. 2351 cod. civ.

19. MODALITÀ DI VOTAZIONE

- 19.1. Tutte le deliberazioni vengono assunte, di norma, mediante voto palese per alzata di mano.
- 19.2. Il Presidente ha la facoltà di stabilire di volta in volta modalità di voto o di scrutinio diverse da quelle di norma e di avvalersi di supporti informatici od elettronici.
- 19.3. Nella nomina delle cariche sociali, in caso di parità di voti, si intende eletto il più anziano di età.

20. VERBALE DELLE ASSEMBLEE

- 20.1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono documentate da verbale, firmato dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli Scrutatori, ai sensi dell'art. 2375 cod. civ.
- 20.2. Ogni verbale assembleare va trascritto sull'apposito libro di legge. Questo libro, le copie e gli estratti dei verbali, certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi lo sostituisce, fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

21. PROROGA DELL'ASSEMBLEA

Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una seduta, l'Assemblea può essere prorogata dal Presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso. Alla ripresa dei lavori, l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'adunanza di cui rappresenta la prosecuzione.

TITOLO V AMMINISTRAZIONE

22. COMPOSIZIONE E NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 22.1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da membri eletti dall'Assemblea ordinaria in un numero di Amministratori che viene stabilito dall'Assemblea ordinaria stessa e che, comunque, non può essere inferiore a tre né superiore a nove.
- 22.2. Il numero degli Amministratori può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea, nel rispetto del limite massimo di cui all'art. 22.1 che precede, anche nel corso della durata in carica del Consiglio di Amministrazione, e gli Amministratori in tale sede nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. L'Assemblea, chiamata a nominare un Amministratore in sostituzione di altro comunque cessato, può deliberare la riduzione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto del limite minimo di cui all'art. 22.1 che precede.
- 22.3. Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
- 22.4. Gli Amministratori devono possedere, a pena di ineleggibilità o, nel caso che vengano meno successivamente, di decadenza, i requisiti di idoneità alla carica previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, e possono essere eletti dall'Assemblea anche tra non soci.
- 22.5. Almeno un quarto degli Amministratori (rapporto arrotondato all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5, diversamente arrotondato all'intero superiore) oltre a non essere individualmente titolare di deleghe, deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari tempo per tempo applicabili. Sono fatte salve eventuali disposizioni legislative e regolamentari che prevedano un numero minimo superiore di Amministratori indipendenti, così come le disposizioni legislative e regolamentari in materia di adeguata diversificazione, in termini di competenze, esperienze, età, genere, proiezione internazionale.
- 22.6. Il Consiglio di Amministrazione valuta, sulla base dei requisiti regolamentari tempo per tempo vigenti, la sussistenza dei requisiti di indipendenza:
- (i) in occasione della nomina, in capo ad un nuovo Amministratore che si qualifica indipendente; ed
 - (ii) in occasione del rinnovo della carica, in capo a tutti gli Amministratori che si qualificano indipendenti.
- 22.7. Il Consiglio di Amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma, valutando ogni circostanza utile ad assicurare che gli stessi possano svolgere i loro compiti con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della società ed in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione, come prescritto dalle disposizioni di Banca d'Italia (Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche).
- 22.8. Il venire meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un Amministratore non ne determina la decadenza se il requisito permane in capo al numero minimo di Amministratori che ai sensi del presente articolo devono possedere tale requisito.
- 22.9. Resta comunque fermo per tutti gli Amministratori quanto previsto dall'art. 2390 cod. civ., nonché dalla normativa tempo per tempo vigente, in ordine all'assunzione o all'esercizio di cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari.

- 22.10. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati dall'Assemblea in ogni momento, salvo il diritto al risarcimento del danno qualora la revoca avvenga senza giusta causa.

23. CARICHE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 23.1. Il Consiglio di Amministrazione, qualora non abbia provveduto l'Assemblea dei soci, può eleggere fra i suoi componenti il Presidente e sino ad un massimo di due Vice Presidenti.
- 23.2. Il Consiglio di Amministrazione nomina altresì, anche di volta in volta, il Segretario, scelto anche al di fuori dei suoi componenti.
- 23.3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione promuove l'effettivo funzionamento del governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri rispetto agli Amministratori esecutivi, con particolare riferimento ai poteri delegati. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti gli Amministratori. Coordina inoltre i lavori del Consiglio di Amministrazione, verificando la regolarità della costituzione dello stesso e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni. Al Presidente spettano altresì tutti i poteri previsti dalla normativa e dalla regolamentazione tempo per tempo vigente.
- 23.4. Nei casi di assoluta e improrogabile urgenza il Presidente, su proposta dell'Amministratore Delegato, se nominato, ovvero del Direttore Generale, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, purché non attribuiti da norme inderogabili di legge al Consiglio di Amministrazione medesimo. Delle decisioni così assunte deve essere data comunicazione all'organo normalmente competente in occasione della prima adunanza successiva.

24. SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

- 24.1. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori, ma non la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, quelli in carica provvedono, con l'approvazione del Collegio Sindacale, alla loro sostituzione, cooptando un nuovo Amministratore.
- 24.2. Gli Amministratori nominati ai sensi del primo comma restano in carica fino alla successiva Assemblea; coloro che sono nominati successivamente dall'Assemblea scadono insieme agli Amministratori già in carica all'atto della loro nomina.
- 24.3. Nel caso di cessazione della maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, i rimanenti restano in carica solo fino alla data dell'Assemblea che essi devono convocare d'urgenza perché provveda alla rielezione dell'intero Consiglio di Amministrazione; la durata in carica del Consiglio di Amministrazione così rinnovato è stabilita dall'Assemblea.

25. CONVOCAZIONE E ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 25.1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente o da chi ne fa le veci.
- 25.2. Il Consiglio si riunisce di regola trimestralmente e ogni qualvolta il Presidente lo reputi opportuno oppure quando ne venga fatta richiesta da oltre la metà degli Amministratori in carica, da più di un

quinto dei soci, oppure da almeno due Sindaci Effettivi.

- 25.3. La convocazione del Consiglio si effettua con avviso mediante lettera raccomandata, anticipata per telefax o telegramma, ovvero utilizzando qualunque strumento tecnologico comportante certezza di ricezione, che deve pervenire almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza, al domicilio di ciascun Amministratore o alla posta elettronica da quest'ultimo indicata, con l'indicazione degli argomenti da trattare. In caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata con telegramma o telefax o posta elettronica da pervenire al destinatario almeno 24 ore prima del giorno fissato per l'adunanza. Nella stessa forma ne è data comunicazione ai Sindaci.
- 25.4. Il Consiglio di Amministrazione di norma è convocato presso la sede della Società, ma può essere convocato anche fuori della sede sociale, purché in Italia, negli Stati Membri dell'Unione Europea, in Svizzera e nel Regno Unito.
- 25.5. Il Consiglio di Amministrazione si intende in ogni caso regolarmente costituito, anche in caso di convocazione irregolare, qualora tutti gli Amministratori e Sindaci siano presenti nel luogo della riunione, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
- 25.6. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi per teleconferenza o videoconferenza, purché tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire le discussioni, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e ricevere, trasmettere e visionare documenti. Adempiuti tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo ove si trovano il Presidente e il Segretario, in modo da consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale della seduta nel relativo libro.

26. DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 26.1. Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione deve essere presente la maggioranza degli Amministratori in carica.
- 26.2. Le votazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte per voto palese, salvo che i Sindaci presenti od un terzo dei votanti richiedano votazione per schede segrete.
- 26.3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede, quando palese.
- 26.4. Le votazioni relative alle cariche sociali, ove non avvengano per acclamazione unanime, si fanno sempre per schede segrete ed a maggioranza relativa. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.
- 26.5. In tutti i casi di votazione per schede segrete previsti dal presente art. 26, resta fermo il diritto dell'Amministratore astenuto o contrario di far verbalizzare la propria espressione di voto.
- 26.6. Nel caso in cui l'Amministratore abbia un interesse, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della Società oggetto di deliberazione si applica l'art. 2391 cod. civ.
- 26.7. Il Direttore Generale, se nominato, non potrà presenziare alle discussioni e partecipare alle deliberazioni su argomenti nei quali esso sia interessato direttamente od indirettamente.

27. VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto verbale da iscriversi sul relativo libro e da sottoscrivere da chi le presiede e dal Segretario. Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal Segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni assunte.

28. ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

28.1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società con facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il raggiungimento e l'attuazione dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge, in modo tassativo, riserva all'Assemblea dei soci.

28.2. Oltre alle attribuzioni proprie del Consiglio e non delegabili a norma di legge e ai sensi della normativa di vigilanza, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione:

- (i) la determinazione degli indirizzi generali strategici e l'approvazione delle operazioni strategiche e dei piani industriali e finanziari della Società;
- (ii) l'assunzione e la cessione di partecipazioni strategiche in società italiane ed estere (anche mediante sottoscrizione, in qualunque forma, di aumenti di capitale), di aziende o di rami di azienda e la costituzione di società nei limiti indicati dall'art. 2361 cod. civ.;
- (iii) la determinazione dei criteri per il coordinamento per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
- (iv) le deliberazioni da proporre all'Assemblea dei soci relativamente a operazioni di fusione e scissione;
- (v) le deliberazioni concernenti le fusioni e le scissioni, nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-*bis* cod. civ., applicabili anche alle scissioni per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2506-*ter*, 5° comma, cod. civ.;
- (vi) l'approvazione dell'assetto organizzativo e di governo societario della Società;
- (vii) l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione;
- (viii) la supervisione sul processo di informazione al pubblico e di comunicazione della Società;
- (ix) l'adozione di misure volte ad assicurare un efficace confronto dialettico interno e con i responsabili delle principali funzioni aziendali, nonché il controllo nel tempo sulle scelte e le decisioni da queste assunte;
- (x) l'adozione di misure volte ad assicurare il governo dei rischi a cui la Società si espone, in base alle disposizioni, anche regolamentari, pro tempore vigenti;
- (xi) la nomina e la revoca del Direttore Generale e, previo parere del Collegio Sindacale, la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di controllo interno e di conformità e di altre funzioni di controllo, individuate dal Consiglio di Amministrazione in applicazione di norme di legge e/o di disposizioni della Banca d'Italia e, in caso di esternalizzazione delle stesse, dei loro referenti;

- (xii) l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni;
- (xiii) la costituzione di Comitati;
- (xiv) l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di sedi secondarie, filiali, agenzie, sportelli, recapiti e rappresentanze;
- (xv) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- (xvi) gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;
- (xvii) la valutazione della coerenza del sistema di remunerazione ed incentivazione con le strategie di lungo periodo della Società, assicurando che il sistema sia tale da non accrescere i rischi aziendali, nonché l'adeguata informativa all'Assemblea sull'attuazione delle politiche di remunerazione;
- (xviii) l'acquisto di azioni proprie, a valere sulle disponibilità dell'apposito fondo; ed
- (xix) il trasferimento della sede legale in territorio nazionale.

29. ORGANI DELEGATI

- 29.1. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dalla legge e dalle altre disposizioni del presente statuto, può delegare le proprie attribuzioni – ivi compreso ogni potere in materia di concessione di crediti – ad uno o più Amministratori Delegati, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità della delega.
- 29.2. Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, conferire particolari incarichi ai membri del Consiglio di Amministrazione stesso, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 2381, 4° comma, cod. civ.
- 29.3. Il Consiglio di Amministrazione può nominare, in aggiunta o in alternativa all'Amministratore Delegato, un Direttore Generale. Ove sia nominato solo l'Amministratore Delegato, questi svolge, altresì, le funzioni di Direttore Generale. Il Direttore Generale partecipa, su invito del Presidente o dell'Amministratore Delegato, con facoltà di proposta e voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
- 29.4. Il Consiglio di Amministrazione può conferire al Direttore Generale o a chi lo sostituisce, ai Dirigenti, ai funzionari, impiegati e terzi, mandati speciali per il compimento di determinate categorie di atti ed operazioni, determinando il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio, nonché gli obblighi e le modalità di informativa.
- 29.5. Il Consiglio di Amministrazione può costituire Comitati e Commissioni con funzioni istruttorie, consultive, di coordinamento e propositive.
- 29.6. Il Consiglio di Amministrazione può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.
- 29.7. Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate. Gli organi delegati, ove nominati, svolgono altresì ogni ruolo e compito a questi demandato dalla legge o dalla normativa di vigilanza. Almeno

annualmente, il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle informazioni ricevute e/o direttamente acquisite, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società.

- 29.8. Gli Amministratori sono tenuti ad agire in modo informato e ciascun Amministratore può chiedere agli organi delegati che in sede di Consiglio di Amministrazione siano fornite informazioni relative alla gestione della Società.

30. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 30.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione svolge le funzioni previste dalla disciplina anche regolamentare vigente.
- 30.2. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente, se nominato o, nel caso di nomina di più Vice Presidenti, da quello più anziano nella carica o, in caso di parità, da quello più anziano di età.
- 30.3. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, o dei Vice Presidenti, le funzioni di Presidente sono assolte dall'Amministratore più anziano nella carica o, in caso di parità, da quello più anziano di età.
- 30.4. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente stesso.

31. AMMINISTRATORE DELEGATO

- 31.1. L'Amministratore Delegato, se nominato, è investito dei poteri ad esso delegati dal Consiglio di Amministrazione. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'Amministratore Delegato cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società sia adeguato alla natura e alle dimensioni della stessa e riferisce, nei modi e nei tempi definiti dal Consiglio di Amministrazione, al Consiglio di Amministrazione stesso ed al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo della Società e delle sue controllate.
- 31.2. L'Amministratore Delegato si avvale, per l'espletamento delle sue funzioni, per l'esercizio dei propri poteri e per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del Direttore Generale, ove nominato, e dei Dirigenti.
- 31.3. L'Amministratore Delegato, nell'ambito delle deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione, promuove e dirige il funzionamento della Società e sovrintende a tutte le operazioni sotto l'osservanza delle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
- 31.4. Allo scopo di agevolare lo svolgimento delle operazioni tanto presso la Direzione Generale quanto presso le filiali, l'Amministratore Delegato nell'ambito delle deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione, sempre per l'espletamento delle sue funzioni e per l'esercizio dei poteri delegatigli può delegare a sua volta e può rilasciare procura speciale anche a terzi per la conclusione di singoli affari o per la firma di determinati atti e contratti. Le relative delibere devono essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione successiva.

32. DIRETTORE GENERALE

- 32.1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale.
- 32.2. Il Direttore Generale assicura, secondo gli indirizzi fissati dal Consiglio di Amministrazione, la gestione operativa della Società e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Delegato, ove nominato.
- 32.3. Il Consiglio di Amministrazione determina i poteri e le attribuzioni del Direttore Generale.
- 32.4. Il Direttore Generale:
- (i) deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge e dalla regolamentazione vigente; e
 - (ii) propone e sottopone con il suo parere al Consiglio di Amministrazione le pratiche da trattare debitamente istruite.
- 32.5. In caso di assenza o di impedimento del Direttore Generale, i relativi compiti e le funzioni sono attribuite al Vice Direttore Generale se nominato, o in caso di assenza o di mancanza di quest'ultimo, al Dirigente all'uopo designato dal Consiglio di Amministrazione. Di fronte ai terzi, la firma del sostituto fa piena prova dell'assenza o impedimento del Direttore Generale.

33. DELEGHE

- 33.1. In materia di erogazione del credito e di gestione corrente, poteri deliberativi possono essere delegati dal Consiglio di Amministrazione all'Amministratore Delegato, al Direttore Generale, a dipendenti investiti di particolari funzioni e ai preposti alle succursali, entro predeterminati limiti di importo graduati sulla base delle funzioni e del grado ricoperto.
- 33.2. Nei casi in cui i poteri deliberativi siano conferiti a dipendenti investiti di particolari funzioni o ai preposti alle succursali, la relativa delibera deve essere adottata dal Consiglio di Amministrazione, in via ordinaria, su proposta dell'Amministratore Delegato o, in alternativa, del Direttore Generale, se nominato.
- 33.3. Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia, con le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione, allo stesso Consiglio di Amministrazione, nella sua prima adunanza successiva.

34. COMITATI INTERNI

- 34.1. Qualora le dimensioni e la struttura organizzativa della Società lo richiedano, il Consiglio di Amministrazione istituisce uno o più Comitati endo-consiliari, quali il Comitato controllo e rischi, il Comitato nomine, il Comitato remunerazioni e il Comitato parti correlate, determinandone i poteri ed il relativo regolamento di funzionamento. Ove istituiti, i predetti Comitati sono composti da almeno un Amministratore indipendente, fatte salve le differenti previsioni di cui alla normativa di vigilanza applicabile, ed ai Comitati medesimi sono attribuite le seguenti principali funzioni:
- (i) il Comitato controllo e rischi supporta, avvalendosi delle strutture societarie preposte, le

valutazioni e le decisioni del Consiglio di Amministrazione relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nonché quelle relative all'approvazione delle relazioni finanziarie periodiche;

- (ii) il Comitato per le remunerazioni ha funzioni propositive e consultive circa le politiche di remunerazione di Amministratori e alta dirigenza da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e/o del Consiglio di Amministrazione;
- (iii) il Comitato nomine ha funzioni consultive e propositive in ordine alla nomina degli esponenti delle cariche sociali; ed
- (iv) il Comitato parti correlate ha le funzioni stabilite dalla normativa in materia di parti correlate e dalle procedure interne di attuazione.

34.2. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre costituire speciali Comitati tecnici con funzioni consultive, istruttorie e di controllo.

35. COMPENSI

35.1. Agli Amministratori sono riconosciuti compensi nella misura stabilita dall'Assemblea dei soci. Il Consiglio di Amministrazione determina i criteri e le modalità di ripartizione dei compensi fra i propri componenti e stabilisce, sentito il Collegio Sindacale, la remunerazione degli Amministratori che ricoprono cariche particolari previste dallo Statuto.

35.2. L'Assemblea ordinaria, oltre a determinare i compensi degli organi da essa nominati, approva:

- (i) le politiche di remunerazione ed incentivazione a favore dei componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e del personale rilevante, come identificato dalla Società; ed
- (ii) i piani basati su strumenti finanziari.

TITOLO VI COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

36. COLLEGIO SINDACALE

36.1. L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale composto da tre Sindaci Effettivi di cui uno nominato Presidente e due Sindaci Supplenti. Essi non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha comunque effetto dal momento in cui il Collegio Sindacale è stato ricostituito.

36.2. Quando nel corso del triennio, per qualsiasi motivo, si verifichi nel Collegio Sindacale una vacanza, subentra il supplente più anziano, a condizione che siano rispettate le applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile).

36.3. L'Assemblea ordinaria, in conformità alle norme di legge, fissa il compenso annuale valevole per

l'intero triennio, l'ammontare della indennità di presenza e il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento del loro ufficio.

- 36.4. I Sindaci devono essere in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza. Non possono essere eletti alla carica di Sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che sono stati condannati ad una pena che importi l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori della Società e coloro che rientrano nelle altre ipotesi di ineleggibilità previste dal cod. civ.
- 36.5. Il Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato e il Direttore Generale, ove nominati, riferiscono tempestivamente al Collegio Sindacale, con periodicità almeno trimestrale e comunque in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione stesso, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse.
- 36.6. Per la durata della carica, le attribuzioni, i doveri, i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, i limiti al cumulo degli incarichi, la revoca dei componenti e, in genere, per il funzionamento del Collegio Sindacale, si osservano le norme di legge e regolamentari applicabili.

37. FUNZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE

- 37.1. Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della Società, vigila sulla osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali e adempie a tutte le funzioni che gli sono demandate dalla legge. In particolare, il Collegio Sindacale vigila:
- (i) sull'osservanza della legge, dei regolamenti e dello Statuto;
 - (ii) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - (iii) sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul corretto funzionamento;
 - (iv) sull'adeguatezza e funzionalità del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi; e
 - (v) sugli altri atti e fatti precisati dalla legge.
- 37.2. Il Collegio Sindacale accerta, in particolare, l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la società di revisione incaricata della revisione legale dei conti, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi. A tal fine il Collegio Sindacale e la società di revisione si scambiano senza indugio i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.
- 37.3. Il Collegio Sindacale vigila, altresì, sull'osservanza delle regole adottate dalla Società per assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e ne riferisce nella relazione annuale all'Assemblea.
- 37.4. Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni, il Collegio Sindacale deve inoltre informare senza indugio la Banca d'Italia di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una irregolarità nella gestione della Società o una

violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria. Fermo restando quanto precede, il Collegio Sindacale segnala altresì al Consiglio di Amministrazione le carenze e le irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

- 37.5. Il Collegio Sindacale esprime un parere in ordine alle decisioni concernenti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno nonché su ogni decisione inerente la definizione degli elementi essenziali del sistema dei controlli interni.
- 37.6. I Sindaci riferiscono, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili eventualmente rilevati; relazionano altresì sui criteri seguiti nella gestione dell'impresa per il conseguimento dell'oggetto sociale. I Sindaci devono assistere alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.
- 37.7. I Sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo. Il Collegio Sindacale può chiedere agli Amministratori notizia, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

38. FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE

- 38.1. Il Collegio Sindacale, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal Presidente.
- 38.2. Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la maggioranza dei Sindaci e le relative delibere sono assunte a maggioranza dei presenti. Le riunioni possono svolgersi anche per teleconferenza, per video-conferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e di parità di trattamento e, in particolare, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché poter visionare, ricevere e trattare la documentazione. La riunione si intende svolta nel luogo ove sia presente il Presidente.
- 38.3. I verbali delle riunioni del Collegio Sindacale danno conto del processo di formazione delle decisioni. I verbali e gli atti del Collegio Sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti e trascritti nel relativo libro.

39. REVISIONE LEGALE DEI CONTI

- 39.1. La revisione legale dei conti è svolta da una società di revisione legale avente i requisiti previsti dalla normativa vigente.
- 39.2. L'Assemblea, nel nominare la società di revisione legale ai sensi di legge, deve stabilire il compenso per tutta la durata dell'incarico.
- 39.3. L'incarico della revisione legale dei conti è conferito, per il periodo previsto dalla legge, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della durata dell'incarico.
- 39.4. Nell'espletamento del proprio incarico, la società di revisione legale dovrà attenersi alle disposizioni

di legge che disciplinano la propria attività, nonché a tutte le norme vigenti anche in materia di vigilanza informativa. In particolare, ai sensi dell'art. 52, 2° comma, D.Lgs. 1 Settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni, la società di revisione legale dei conti deve inoltre informare senza indugio la Banca d'Italia di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una irregolarità nella gestione della Società o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità della Società o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio.

- 39.5. L'Assemblea, sentito il Collegio Sindacale, può revocare l'incarico ai sensi di legge.

TITOLO VII RAPPRESENTANZA LEGALE E FIRMA SOCIALE

40. RAPPRESENTANZA LEGALE E FIRMA SOCIALE

- 40.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominato, l'Amministratore Delegato hanno la rappresentanza legale della Società.
- 40.2. In caso di assenza o impedimento del Presidente e dell'Amministratore Delegato, ove nominato, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano al Vice Presidente. Nell'ipotesi di mancata nomina, di assenza o di impedimento anche del Vice Presidente, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano all'Amministratore più anziano di età. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del medesimo.
- 40.3. La rappresentanza della Società e la firma sociale libera possono inoltre essere conferite dal Consiglio di Amministrazione a singoli Amministratori per determinati atti o categorie di atti.
- 40.4. Il Direttore Generale, ove nominato, ha la rappresentanza e la firma sociale per gli atti rientranti nell'ambito dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione, nonché per la corrispondenza, gli atti, i contratti e i documenti in genere che riguardano la Società; in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale la rappresentanza e la firma sociale spettano a chi lo sostituisce ai sensi del precedente art. 32.5.
- 40.5. Il Consiglio di Amministrazione può, per singoli atti o categorie di atti, delegare poteri di rappresentanza, con relativa facoltà di firmare per la Società, anche a dirigenti, funzionari o dipendenti della Società, con determinazione dei limiti e relative modalità di esercizio, e, ove necessario, può conferire mandati e procure anche a persone estranee alla Società stessa.
- 40.6. Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare dipendenti della Società a firmare, di norma congiuntamente ovvero, per quelle categorie di operazioni dallo stesso Consiglio di Amministrazione determinate, anche singolarmente.

TITOLO VIII BILANCIO ED UTILI

41. BILANCIO SOCIALE

- 41.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
- 41.2. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società, il Consiglio di Amministrazione redige, approva e sottopone all'Assemblea il progetto di bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato dalla relazione sull'andamento della gestione, in conformità alle prescrizioni di legge, e la proposta di destinazione degli utili.
- 41.3. Il Collegio Sindacale redige la relazione sul bilancio di esercizio nei termini e nelle modalità previste dalla legge.

42. RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

- 42.1. L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera in ordine alla destinazione degli utili netti risultanti dal bilancio di esercizio.
- 42.2. L'utile netto risultante dal bilancio viene ripartito nel modo seguente:
- (i) in misura non inferiore a quella stabilita dalla legge, alla riserva legale; ed
 - (ii) il residuo ai soci in proporzione delle azioni possedute, salvo l'eventuale deliberazione di destinarlo in tutto o in parte al fondo di riserva ordinaria, a fondi di riserve straordinarie e/o di accantonamenti speciali o a rinvio a nuovo, per svalutazione di partite dell'attivo, per acquisto di azioni proprie o per altri fini sociali.

43. DIVIDENDI

- 43.1. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi, con le modalità e nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di legge.
- 43.2. I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili, si prescrivono a favore della Società ed assegnati a riserva ordinaria.

TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI

44. SCIoglimento E NORME DI LIQUIDAZIONE

- 44.1. La Società si scioglie per scadenza del termine e negli altri casi previsti dalla legge. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo allo scioglimento della Società, l'Assemblea nomina il liquidatore o i liquidatori, stabilisce i loro poteri, i compensi, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale.
- 44.2. Il riparto delle somme disponibili tra i soci ha luogo tra questi in proporzione delle rispettive partecipazioni azionarie.

45. PROVVEDIMENTI URGENTI

- 45.1. Qualora sussista il carattere di urgenza, le operazioni con soggetti collegati possono essere deliberate direttamente dall'organo titolare dei relativi poteri, anche in assenza dei pareri preventivi degli Amministratori indipendenti e della procedura istruttoria e deliberativa disciplinati dalle procedure e disposizioni interne in materia di operazioni con soggetti collegati.
- 45.2. Il carattere di urgenza sussiste qualora occorra procedere con assoluta tempestività all'esecuzione dell'operazione in quanto un eventuale ritardo appaia potenzialmente produttivo, per la Società, di perdite, mancati ricavi o maggiori rischi.
- 45.3. La sussistenza del carattere d'urgenza dovrà essere comprovata da parte dell'organo deliberante sulla base di circostanze oggettive e non esclusivamente riconducibili a proprie scelte.
- 45.4. L'organo deliberante deve informare preventivamente l'Amministratore Delegato, ove nominato, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale delle operazioni con soggetti collegati che rivestano carattere d'urgenza.

46. NORMA FINALE

Per quanto non previsto nel presente Statuto si osservano le norme di legge.

F.to Andrea De Costa notaio

